

26643-22



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giorgio Fidelbo - Presidente -  
Ercole Aprile  
Paola Di Nicola Travaglini  
Pietro Silvestri  
Debora Tripicciono - Relatore -

Sent. n. sez. 871  
CC - 8/7/2022  
R.G.N. 19315/2021

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da  
nato a (Romania)

avverso la sentenza emessa il 23 maggio 2022 dalla Corte di appello di Perugia;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;  
udita la relazione del Consigliere Debora Tripicciono;  
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Piergiorgio Morosini, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia ha disposto la consegna all'Autorità Giudiziaria della Romania di \_\_\_\_\_, tratto in arresto il 30 dicembre 2021, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale

di Moinesti in relazione alla sentenza di condanna alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione inflitta per i reati di guida senza patente e in stato di alterazione da sostanze alcoliche. La consegna è stata limitata alla espiazione della pena di anni 1 di reclusione per il reato di guida sotto l'influenza di alcol o di altre sostanze per la insussistenza del requisito della doppia punibilità in relazione al reato di guida senza patente.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del consegnando, avv. \_\_\_\_\_ articolando due motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione

Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 18, lett. h), legge n. 69 del 2005, 2 d.lgs. n. 10 del 2021 in relazione agli artt. 2 e 3 CEDU ed il carattere apparente della motivazione in relazione alla omessa acquisizione di informazioni sul regime di detenzione cui sarà sottoposto il consegnando, attese le condizioni notoriamente degradanti delle carceri rumene. Si richiamano, al riguardo, Sez. F, n. 32363 del 26/8/2021, la sentenza della Corte Edu dell'1/4/2014, Radulescu ed il rapporto del Comitato per la Prevenzione della Tortura del 2019.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 7 legge n. 69 del 2005 in quanto la Corte territoriale ha autorizzato parzialmente la consegna, facoltà non prevista dall'attuale quadro normativo mentre, invece, non potendo scindere il giudicato straniero sciogliendo impropriamente il cumulo giuridico, avrebbe dovuto rilevare l'insussistenza del requisito della doppia unibilità e rifiutare la consegna.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Osserva preliminarmente il Collegio che benché per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 il pericolo di trattamenti inumani o degradanti, prima previsto dall'art. 18, lett. h), legge n. 69 del 2005, oggi non sia più contemplato tra i motivi di rifiuto obbligatorio della consegna previsti dall'art. 18, questa Corte ha condivisibilmente affermato che tale motivo di rifiuto obbligatorio della consegna continua ad essere operante, in virtù della clausola generale contenuta nel novellato art.2 legge n. 69 del 2005, in base al quale «L'esecuzione del mandato di arresto europeo non può, in alcun caso, comportare una violazione dei principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei



